



COMUNE DI MONDOLFO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONDOLFO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 10/06/2025

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

Art. 5 - Caratteristiche tecniche degli impianti e funzionalità aggiuntive

Art. 6 - Particolari dispositivi

CAPO II - SOGGETTI

Art. 7 - Titolare del trattamento dei dati personali

Art. 8 - Persone autorizzate al trattamento con delega

Art. 9 - Persone autorizzate al trattamento operativo

Art. 10 - Responsabile del trattamento

Art. 11 - Soggetti autorizzati ad accedere alla sala di controllo

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 12 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 13 - Conservazione dei dati personali

Art. 14 - Informazioni rese al momento della raccolta

Art. 15 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

Art. 16 – Diritti degli interessati

Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Norme di rinvio

Art. 19 – Abrogazioni e entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina atta a garantire che i sistemi di videosorveglianza installati dal Comune di Mondolfo sul proprio territorio per perseguire i propri fini istituzionali avvenga nel rispetto di tutte le norme poste dall'ordinamento a tutela della riservatezza delle persone.
2. Il presente Regolamento determina le modalità di esercizio degli impianti di videosorveglianza nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza delle persone di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, del provvedimento in materia di videosorveglianza 08.04.2010 del Garante per la protezione dei dati personali, delle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate il 29 gennaio 2020 dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati – *European Data Protection Board*, del Regolamento Comunale per la gestione della riservatezza dei dati personali approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Mondolfo con Deliberazione n. 55 del 30.05.2018.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e rilevati esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area videosorvegliata;
 - b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per “**Titolare**”, il Comune di Mondolfo nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per “**Responsabile del trattamento**”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
 - f) per “**Persone autorizzate al trattamento**” coloro che sono definiti “Persone autorizzate al trattamento con delega” e “Persone autorizzate al trattamento operativo” che agiscono sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile e che possono gestire dati personali per le funzioni che gli competono;
 - g) per “**Persone autorizzate al trattamento con delega**” le figure interne all'Ente poste in posizione apicale delle singole strutture in cui si articola l'organizzazione comunale avente compiti di organizzazione e supervisione degli adempimenti privacy ai quali il Titolare del trattamento può

assegnare delle funzioni di controllo, di nomina delle Persone autorizzate al trattamento operativo, di nomina, a seguito della firma dei contratti di servizio, dei Responsabili del Trattamento, di supervisione, impostazione, organizzazione e attuazione delle misure tecniche e organizzative previste per la privacy relativamente al sistema di videosorveglianza comunale;

- h) per “**Persone autorizzate al trattamento operativo**” coloro che operano materialmente con i dati personali, le quali possono essere nominate direttamente dalle Persone autorizzate al trattamento con delega in relazione al sistema di videosorveglianza;
- i) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- j) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell’Unione Europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell’Unione Europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy, al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- k) per “**diffusione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- n) per “**immagini videoregistrate**” si intende qualunque fotogramma che non contenga alcun “dato personale”.

Art. 3 – Finalità

1. Le finalità di utilizzo dell’impianto di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Mondolfo, in particolare dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull’ordinamento della Polizia Municipale, nonché a quelle previste dallo Statuto Comunale. Inoltre, la disponibilità tempestiva di immagini presso la Polizia Locale costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione delle pattuglie della Polizia Locale sul territorio comunale, anche in raccordo con le altre Forze dell’Ordine.
2. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana”, ai sensi del decreto legislativo 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
 - b) a tutelare i beni mobili e immobili di proprietà o in gestione del Comune di Mondolfo, mediante la prevenzione e la repressione di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) al controllo di determinate aree anche ai fini della tutela ambientale;
 - d) al monitoraggio del traffico e all’accertamento di violazioni alle norme del Codice della Strada secondo le previsioni delle leggi statali (assicurazioni, revisioni, ztl, ecc.);
 - e) alla tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
 - f) a garantire la tutela di persone e cose in ambito di Protezione civile e a monitorare aree eventualmente

- a rischio;
- g) alla utilizzazione, quando possibile, delle immagini nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
 - h) alla tutela dell'incolumità degli operatori di Polizia Locale;
3. L'uso delle immagini per le finalità dichiarate non necessita di consenso da parte delle persone riprese in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
 4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti del Comune di Mondolfo, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
 5. Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, nonché a leggi e regolamenti in genere, se non da personale con qualifica di organo di Polizia Stradale e/o Giudiziaria.

Art. 4 –Trattamento dei dati personali

1. Il sistema di videosorveglianza consentirà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
2. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, gestiti dalla Polizia Locale e collegati alla centrale operativa della stessa Polizia Locale si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
3. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati in modo tale da ridurre al minimo l'utilizzazione dei dati personali e identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite, nei singoli casi, possono essere realizzate mediante dati anonimi o se necessario, utilizzando modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 5 - Caratteristiche tecniche degli impianti e funzionalità aggiuntive

1. Gli impianti potranno essere così composti:
 - a) una rete di telecamere di contesto per la sorveglianza di alcuni siti del Comune;
 - b) una rete di telecamere per la lettura e il riconoscimento targhe, poste sulle strade del territorio comunale, specialmente sulle principali arterie di entrata ed uscita nel/dal territorio comunale;
 - c) telecamere mobili per lettura e riconoscimento targhe;
 - d) varchi elettronici per il controllo degli ingressi e la circolazione in aree pedonali o zone a traffico limitato;
 - e) telecamere mobili o fisse per vigilanza sui rifiuti e finalità di P.G.;
 - f) telecamere mobili denominate *body-cam* (telecamere a bordo uomo) e *dash-cam* (telecamere a bordo veicoli di servizio) in dotazione alla Polizia Locale;
 - g) telecamere poste all'interno degli ascensori degli edifici comunali finalizzate a garantire la tutela delle persone e del patrimonio comunale;
 - h) telecamere poste nei sottopassi stradali o nei luoghi ritenuti sensibili per finalità di protezione civile;
2. I sistemi di videosorveglianza consentono la registrazione automatica delle immagini, la loro

conservazione e possono includere la visione in tempo reale che viene limitata ai casi in cui è strettamente necessario per le finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

3. Le telecamere possono rimanere in funzione 24 ore su 24 e le immagini sono riprodotte su schermi collocati in uffici dedicati del Comune di Mondolfo, ivi comprese le sedi della Polizia Locale.
4. Le telecamere possono essere di tipo fisso (con inquadratura che non varia) oppure di tipo mobile (c.d. telecamere “Dome”) con inquadratura variabile. La posizione delle ottiche delle telecamere e l'angolo di inquadratura sono predefinite dalla Persona autorizzata al trattamento con delega ed eseguite con l'ausilio dei tecnici della ditta fornitrice del sistema e/o incaricata della manutenzione preventivamente nominata quale Responsabile del trattamento.
5. Il suddetto posizionamento non può essere variato se non su indicazione della Persona autorizzata al trattamento con delega e a seguito di comprovate esigenze o mutate necessità.
6. Le telecamere possono prevedere anche l'utilizzo della funzione “zoom”.
7. Le telecamere indicate come ‘lettura targhe’ sono apparati in grado di rilevare le targhe dei veicoli in transito e consentono il riconoscimento delle targhe con un sistema di rilevamento automatico dei caratteri (OCR). Il sistema è collegato in maniera unidirezionale ad archivi e banche dati ufficiali riconosciute per legge allo scopo del raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3. Gli impianti potranno essere suscettibili di futura implementazione e adeguamento alle varie esigenze in divenire. Il software deve consentire di gestire i dati rilevati dalle telecamere di lettura delle targhe dei veicoli in transito (nei varchi specifici) e permettere di rilevare e segnalare i veicoli non assicurati, non revisionati, con fermo amministrativo e/o rubati. Tramite la lettura della targa del veicolo che passa davanti alla postazione di rilevazione, il sistema dovrà poter interrogare database o banche dati esterne per verificare la regolarità o meno del veicolo rispetto a determinati criteri che ne pregiudicano o meno la possibilità di transitare liberamente su strada. Inoltre, il sistema dovrà poter generare una segnalazione di allarme ed inviarla ai dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.) in dotazione agli agenti di Polizia Locale e/o alla pattuglia di controllo per allertarli sul tipo di infrazione rilevata e sul veicolo che l'ha generata. Tale sistema può essere ampliato mediante segnalazioni di allarme inviate a dispositivi mobili in dotazione alle Forze dell'Ordine mediante richiesta delle stesse e sottoscrizione di appositi accordi. Tale software dovrà essere comprensivo di installazione, configurazione, verifiche di corretto funzionamento e istruzione di utilizzo al personale preposto. Il sistema, tramite la lettura digitale della targa del veicolo che passa davanti alla postazione di lettura, dovrà poter interrogare database o banche dati esterne, quali ad esempio:
 - database dell'Ania per effettuare verifiche dirette sulla segnalazione di veicolo non assicurato;
 - database del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sezione Motorizzazione per la segnalazione di auto non-revisionate e non-assicurate;
 - database dell'Unione Europea per i veicoli stranieri;
 - portale dell'Automobilista, attraverso il quale è possibile estrapolare la classe ecologica dei veicoli;
 - portale del SIVES (Servizio Informatico Veicoli Sequestrati);
 - banca dati del Ced di Napoli ovvero dell'SCNTT;
 - portale della Polizia di Stato per la segnalazione dei veicoli rubati;
 - database interno come black e/o white list.

Per le finalità dichiarate il sistema di videosorveglianza può essere implementato e dotato di allarmi connessi a particolari eventualità quali, a titolo di esempio:

- allarme collegato a situazioni di blocco del traffico e/o incidenti stradali;
- allarme collegato alla presenza di veicoli in transito contromano o in altre situazioni di pericolo per

la circolazione.

Eventuali altre funzionalità aggiuntive possono essere inserite nel sistema soltanto se corrispondenti a reali necessità connesse alle finalità dichiarate o a richieste dell’Autorità Giudiziaria e delle Forze di Polizia dello Stato per i loro fini istituzionali. I monitor e gli altri supporti digitali per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere dislocate nel territorio comunale sono installati presso le sedi della Polizia Locale. Il tutto per verificare la regolarità o meno del veicolo rispetto a determinati criteri che ne pregiudicano o meno la possibilità di transitare liberamente su strada. I monitor per la visione delle immagini sono posizionati all’interno della sala di controllo dove possono accedere solo gli autorizzati al trattamento.

8. Le Persone autorizzate al trattamento sono obbligate a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali degli impianti indicate nel presente Regolamento.
9. I dati video delle unità di ripresa saranno raccolti presso le Sale di Controllo ubicate presso le sedi della Polizia Locale e presso la sede dell’Ufficio tecnico manutentivo.
10. I sistemi di ripresa devono consentire l’oscuramento di zone relative ad aree private.
11. Il sistema di videosorveglianza adottato non deve consentire e non deve prevedere di poter incrociare e/o confrontare le immagini raccolte con altri dati personali di soggetti eventualmente ripresi e nemmeno di eseguire operazioni di raffronto con codici identificativi personali o dispositivi di identificazione biometrica o di riconoscimento vocale.

Art. 6 – Particolari dispositivi

1. Per specifiche esigenze volte al raggiungimento delle finalità del presente regolamento, verificate le circostanze collegate e l’eventuale diverso impatto sulla protezione dei dati personali, il Comune di Mondolfo può optare per l’utilizzo di particolari dispositivi di videosorveglianza, tra i quali foto trappole, *body-cam* e *dash-cam*.
2. Il trattamento dei dati personali per mezzo di tali strumenti sarà effettuato in conformità alla disciplina sul trattamento dei dati personali e in conformità ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Saranno inoltre adottate misure di sicurezza adeguate ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati nonché sarà garantito il rispetto dei diritti previsti dalla disciplina, fra cui quello all’informazione sul trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (GDPR), anche per mezzo della pubblicazione dell’informativa di secondo livello nel sito web istituzionale.
4. I dati saranno trattati in conformità ai principi previsti dall’art. 5 del GDPR e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, fra i quali il principio di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati trattati, integrità, riservatezza e limitazione della conservazione.
5. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno stabilite con apposito provvedimento del comando di Polizia Locale.

CAPO II SOGGETTI

Art. 7 – Titolare del trattamento dei dati personali

1. Il titolare del trattamento dei dati personali derivanti dall’uso del sistema di videosorveglianza è il

Comune di Mondolfo. Quest'ultimo svolge l'attività di videosorveglianza in conformità alla disciplina nazionale ed europea vigente, adottando misure tecniche e organizzative adeguate rispetto ai rischi che potrebbero derivare ai diritti e alle libertà degli interessati.

Art. 8 –Persone autorizzate al trattamento con delega

1. Con l'approvazione del presente regolamento, il sindaco del Comune nomina, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy, il Comandante della Polizia Locale e il Responsabile dell'Ufficio tecnico manutentivo, quali Persone autorizzate al trattamento con delega che eseguono il trattamento dei dati personali raccolti mediante l'uso del sistema di videosorveglianza in conformità alla normativa vigente. In particolare, il Comandante della Polizia Locale sarà responsabile per i sistemi di videosorveglianza di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del presente regolamento. Il Responsabile dell'Ufficio tecnico manutentivo sarà responsabile per i sistemi di videosorveglianza di cui all'art. 5, comma 1, lettere g) e h) del presente regolamento.
2. La Persona autorizzata al trattamento con delega:
 - si attiene alle istruzioni impartite dal Titolare e adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi rispetto ai diritti e alle libertà degli interessati;
 - nomina le Persone autorizzate al trattamento operativo e impartisce loro disposizioni vigilando sulla puntuale osservanza delle istruzioni date, in particolare può distinguere i soggetti autorizzati a trattare i dati ed il relativo livello di operatività;
 - nomina gli eventuali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento EU 2016/679 e impartisce le conseguenti istruzioni;
 - custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della sala controllo, nonché le credenziali di autenticazione ai fini dell'accesso agli strumenti elettronici, per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza e l'accesso ai dati personali. Tali funzioni, anche singolarmente, possono essere delegate ad altro personale dipendente.

Art. 9 - Persone autorizzate al trattamento operativo

1. La gestione degli impianti di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale e al personale dell'Ufficio Tecnico manutentivo opportunamente autorizzati al trattamento.
2. Le Persone autorizzate al trattamento con delega designano e nominano le Persone autorizzate al trattamento operativo in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza. Con l'atto di nomina, saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
3. Le Persone autorizzate al trattamento operativo saranno scelte tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
4. Le Persone autorizzate al trattamento operativo del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o della Persona autorizzata al trattamento con delega. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
5. Il sistema è configurato in maniera tale che le Persone autorizzate al trattamento accedano allo stesso

- con diverse password, al fine di poter attribuire precise responsabilità circa l'utilizzo delle immagini.
6. È vietata l'assunzione di dati non necessari o per finalità diverse da quelle del presente regolamento.
 7. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce segreto d'ufficio per gli operatori e pertanto la sua eventuale rivelazione, oltre che costituire una violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'art. 326 del Codice Penale.

Art. 10 - Responsabile del trattamento

1. Il Titolare del trattamento, in tutti i casi in cui, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente, potrà nominare, per mezzo della Persona autorizzata al trattamento con delega, un Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento EU 2016/679, attribuendo allo stesso le istruzioni necessarie allo svolgimento dell'attività.
2. Il Responsabile del trattamento sarà individuato fra i soggetti che presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato. In questi casi la Persona autorizzata al trattamento con delega procederà a regolamentare i trattamenti da parte del Responsabile del trattamento mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi del citato art. 28 del Regolamento EU 2016/679.

Art. 11 - Soggetti autorizzati ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è esclusivamente consentito alle Persone autorizzate al trattamento addette ai servizi.
2. Accessi di persone diverse da quelli sopra indicati devono essere autorizzati, per iscritto dalla Persona autorizzata al trattamento con delega. L'autorizzazione deve contenere il motivo dell'accesso e se possibile, il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo le Persone autorizzate al trattamento rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, in presenza delle Persone autorizzate al trattamento.
4. La Persona autorizzata al trattamento con delega impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Le Persone autorizzate al trattamento di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
6. Previa intesa tra l'Amministrazione Comunale e le forze di Polizia dello Stato il sistema può essere utilizzato direttamente da dette forze di Polizia mediante accessi autorizzati e controllati dal Responsabile delle immagini mediante apposito formale atto autorizzativo.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 12 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dall'art. 13, comma 1, del presente regolamento;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui all'art. 3, comma 2, lett. d), del presente regolamento, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato atteso che le immagini registrate possano contenere dati di carattere personale;
 - f) trattati secondo le disposizioni in materia di tutela della riservatezza delle persone di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e al provvedimento in materia di videosorveglianza 8.04.2010 del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 13 – Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica. Le immagini videoregistrate non contenenti alcun "dato personale" sono conservate fino al cessare della loro utilità.
2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso, previa richiesta scritta indicante la postazione, il giorno e l'ora di registrazione che essi intendono acquisire. Per le Forze di Polizia dello Stato la richiesta deve essere firmata dal Comandante del reparto.

Art. 14 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Mondolfo rende nota alla cittadinanza l'adozione di misure e accorgimenti, quali l'installazione di sistemi di videosorveglianza, per le finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, anche a mezzo di informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679, per il trattamento di dati personali.
2. Coloro che accedono o transitano in luoghi dove sono attivi sistemi di videosorveglianza sono previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali effettuato con i sistemi di videosorveglianza a mezzo di informativa "minima" o di "primo livello". All'interno dell'informativa

“minima” o di “primo livello”, contenente gli elementi essenziali del trattamento, è presente il rimando all’informativa completa o di “secondo livello”, pubblicata nel sito web istituzionale del Comune di Mondolfo, contenente tutte le altre informazioni previste dall’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 15 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L’utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e delle Persone autorizzate al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L’utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l’avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 16 – Diritti degli interessati

1. In relazione al trattamento dei dati personali e ai diritti degli interessati si richiamano, per i rispettivi ambiti di competenza, il Regolamento (UE) 2016/679 e il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”.
2. Per esercitare i propri diritti l’interessato deve presentare apposita istanza scritta specificando, oltre alle proprie generalità e al motivo della richiesta, data, orario indicativo e luogo dell’evento.
3. Il titolare del trattamento ottempera alla richiesta dell’interessato conformemente a quanto previsto per i rispettivi ambiti di competenza dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
4. L’accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito in conformità alle finalità e modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento.
5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, le immagini possono essere richieste ed acquisite dai soggetti coinvolti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 del 1990. L’accesso alle immagini verrà comunque effettuato con tutte le cautele volte a tutelare la riservatezza di eventuali soggetti terzi.
6. Nell’ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell’art. 391-quater c.p.p., può richiedere copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando formale e specifica richiesta.
7. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere, formalmente che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell’organo di polizia procedente. La richiesta deve obbligatoriamente pervenire entro il terzo giorno successivo all’evento al fine di poter elaborare la richiesta compatibilmente con i termini di conservazione previsti. Spetta all’organo di polizia in questione procedere a presentare formale richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta dovrà comunque

pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.

8. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse alla Persona autorizzata al trattamento con delega a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata agli indirizzi indicati nell'informativa. Per il Comune di Mondolfo: Via Garibaldi, 1 – 61037 - Mondolfo (PU); PEC: protocollo.comune.mondolfo@emarche.it. I dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (“RPD” o “DPO”) sono pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Mondolfo nella sezione dedicata.

Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza delle persone di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e al provvedimento in materia di videosorveglianza 8.04.2010 del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 19 – Abrogazioni e entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, abrogando e sostituendo il precedente “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio del comune di Mondolfo”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 del 31.12.2018.